



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato al D.A. n. 3169/DecA/150 del 23 dicembre 2009

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) – Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la *scrapie* degli ovicaprini – Indennizzi per la perdita di reddito – Anni 2008 - 2012 – Direttive applicative.

1. Tipologia di aiuto

Tenuto conto delle difficoltà esistenti per la tempestiva sostituzione degli animali abbattuti per disposizione delle autorità sanitarie nel periodo interessato dall'intervento, l'aiuto consiste unicamente in un compenso per la perdita di reddito dovuta alla mancata produzione di latte e agnelli/capretti, conseguente all'abbattimento di capi adulti femmine di ovini e di caprini.

Si considerano capi adulti:

- le agnelle/caprette da riproduzione da 7 a 12 mesi non gravide;
- le agnelle/caprette da riproduzione da 7 a 12 mesi gravide inizio gestazione;
- le agnelle/caprette da riproduzione gravide fine gestazione ;
- le pecore/capre partorite o di età superiore ad 1 anno;
- le pecore/capre 2° parto;
- le pecore/capre pluripare.

2. Misura del contributo

Analogamente all'aiuto erogato ai sensi delle deliberazioni n. 25/34 del 3 luglio 2007 e n. 42/16 del 24 ottobre 2007, l'importo dell'aiuto concedibile per singolo capo è fissato in:

- euro 81,53 per gli ovicaprini comuni;
- euro 94,30 per gli iscritti nel libro genealogico.

Tali importi sono stati a suo tempo determinati tenendo conto della perdita di reddito derivante dalla mancata produzione (vendita di latte e agnelli/capretti) conseguente alla morte degli animali, al netto dei costi intermedi non sostenuti dall'allevatore (acquisto di foraggi e costi sanitari), differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti nei libri genealogici.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti per la medesima finalità dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Beneficiari

Sono beneficiari del presente aiuto gli allevatori di ovini e caprini, nelle cui aziende saranno stati abbattuti selettivamente, a seguito della manifestazione della malattia, capi ovini e caprini geneticamente sensibili alle scrapie nel periodo 2008 -2012.

4. Presentazione delle domande

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo. Alla data di presentazione della domanda di contributo il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/decA/81 del 21/12/2007.

La domanda, compilata su modulo come da fac-simile predisposto da ARGEA, deve essere indirizzata e inoltrata alla competente Area di coordinamento di ARGEA Sardegna.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati alle seguenti date:

- entro il 15 febbraio 2010 per gli abbattimenti avvenuti negli anni 2008 e 2009;
- entro il 15 febbraio dell'anno successivo agli abbattimenti per gli anni 2010, 2011 e 2012

Eventuali proroghe dei predetti termini potranno essere disposte con provvedimento di ARGEA Sardegna.

Sarà cura di ARGEA Sardegna dare pubblicità al presente intervento ed ai suddetti termini di scadenza mediante appositi Avvisi da pubblicare su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna e, corredati delle "Istruzioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande", sul sito internet della Regione. L'Avviso dovrà essere altresì comunicato alle organizzazioni di categoria, alle associazioni degli allevatori ed ai Comuni che provvederanno ad informarne gli allevatori mediante affissione sull'albo pretorio o con manifesto equipollente.

Al fine di garantire la capillare diffusione dell'informazione, i predetti Enti, anche in base alla conoscenza dei propri territori, potranno contattare direttamente le aziende che fossero oggettivamente impossibilitate ad avere notizia attraverso le pubblicazioni ufficiali.

Per tale finalità, preliminarmente all'apertura annuale dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, ARGEA Sardegna provvederà ad acquisire dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità ovvero dai Servizi veterinari competenti per territorio, i dati sulle aziende interessate dalla malattia e sulla consistenza degli abbattimenti effettuati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Salvo proroga motivata concessa da ARGEA Sardegna e debitamente pubblicizzata, le domande presentate oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

Alla domanda deve essere allegata:

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- la certificazione rilasciata dall'Associazione Provinciale Allevatori attestante la consistenza, la specie e la categoria dei capi iscritti al libro genealogico o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante i dati richiesti nel presente punto;
- l'eventuale autorizzazione rilasciata dal titolare del registro di stalla che consente al detentore di richiedere e riscuotere il contributo;
- l'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il beneficiario ha / non ha percepito somme a titolo di indennizzo per la perdita di reddito nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati, con l'indicazione degli eventuali importi percepiti.

5. Attuazione degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle risorse

ARGEA Sardegna, ricevute le domande di aiuto per il mancato reddito, al fine dell'istruttoria, dovrà acquisire la seguente documentazione entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- copia dell'ordinanza del sindaco che stabilisce le misure sanitarie restrittive atte al risanamento del focolaio e ad impedire la diffusione della malattia;
- certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attestante la consistenza degli animali abbattuti con l'indicazione della specie e della categoria. A norma dell'articolo 49 del DPR 445/2000, la certificazione del servizio veterinario non può essere sostituita da autocertificazione o da altro documento.

Per le autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ARGEA Sardegna dovrà eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa. Oltre che nei casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Per il trattamento delle domande, la relativa istruttoria e la liquidazione dei contributi ARGEA Sardegna dovrà utilizzare l'applicativo SIAR. Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale fornirà il necessario supporto operativo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, ARGEA Sardegna inoltra per ciascuna annualità (entro il 15 luglio di ogni anno) al competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura la richiesta delle risorse necessarie per il pagamento dell'aiuto, rappresentando l'esatto fabbisogno determinato in base all'esito positivo di tutte le pratiche istruite. Il predetto Servizio provvederà al trasferimento delle risorse disponibili.

Coerentemente con quanto disposto dall'art 10, 8° comma, del Reg. (CE) n. 1857/2006, i contributi dovranno essere versati al beneficiario entro e non oltre quattro anni dal verificarsi della perdita di reddito. Trascorso tale termine l'aiuto è considerato inammissibile.

6. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

L'Assessore dell'Agricoltura si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.